

- LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
- DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI
- PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY
- RIFORMA FISCALE

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Legge 30 dicembre 2023, n. 214

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'art. 11 della legge abroga l'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein del commercio su aree pubbliche, al fine di evitare che venga aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese (come peraltro già annunciato dalla Commissione UE).

Le nuove concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche saranno rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Le predette linee guida dovranno prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a riconoscere la professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento; prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa; prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge continueranno ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo se: già assegnate con procedure selettive, nel rispetto dell'Intesa adottata dalla Conferenza Unificata il 5 luglio 2012; già riassegnate ai sensi dell'art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori di cui al menzionato art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, che alla data di entrata in vigore della legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, devono essere conclusi dai Comuni secondo le disposizioni di cui al citato art. 181 e nel rispetto del termine di durata duodecennale del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora l'amministrazione non concluda espressamente il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intenderanno comunque rinnovate implicitamente, salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere del Comune di adottare determinazioni in autotutela, in caso di

successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti da concludere entro sei mesi, di cui sopra, conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista. Fra tali concessioni potrebbero esservi quelle le cui procedure di rinnovo non siano state concluse a Roma e Milano, nonché in quei Comuni nei quali sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato abbiano annullato le deliberazioni tese al rinnovo dei titoli: in tali casi, risulta complessa la possibilità che i procedimenti, allo stato chiusi, possano essere riaperti per essere conclusi entro sei mesi, sia espressamente che implicitamente. La questione ovviamente sarà affrontata nelle relative sedi.

La lettera del Presidente della Repubblica

Promulgando la Legge per il mercato e la concorrenza, il Presidente Mattarella, come aveva fatto lo scorso anno in occasione dell'approvazione della legge di conversione del DL Milleproroghe, che conteneva norme per la proroga dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime, ha ritenuto di richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sull'articolo 11 della legge, osservando che, alla luce dei provvedimenti della Giustizia Amministrativa e delle Segnalazioni dell'Antitrust, la proroga di dodici anni prevista dalla legge in esame per le concessioni in essere appare eccessiva e sproporzionata. Va rilevata inoltre l'incongruenza di prevedere una proroga automatica di durata superiore (12 anni) a quella delle nuove concessioni (10 anni). Il contesto che viene in tal modo a determinarsi presenta caratteristiche molto simili a quello oggetto della menzionata lettera del 24 febbraio 2023 relativa alle concessioni demaniali marittime.

I profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono, secondo il Presidente, l'incertezza del quadro normativo, determinando la necessità di garantire la certezza del diritto e l'uniforme interpretazione della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutto ciò renderebbe indispensabili a breve, sempre secondo il PdR, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento.

L'intervento del Presidente della Repubblica, a nostro avviso, non considera che l'art. 11 non corrisponde affatto ad una "nuova proroga", in quanto costituisce solo il completamento delle procedure di rinnovo previste dall'art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, procedure la cui validità non è mai finora stata messa in dubbio; i dubbi sulla legittimità della chiusura dei procedimenti ancora non conclusi coinvolgerebbero allora, se si dovesse dare credito alle eccezioni poste, anche quelli validamente chiusi da migliaia di Comuni e su cui mai un TAR è intervenuto.

Inoltre, le procedure per il rilascio delle nuove concessioni con selezione pubblica prevedono gli stessi criteri che erano stati utilizzati in occasione dell'applicazione dell'Intesa del 5 luglio 2012, sui quali pure non sono stati espressi dubbi.

La presunta incongruenza tra la durata duodecennale dei titoli relativi alle procedure di rinnovo ex art. 181 e quelli oggetto delle nuove procedure selettive è sempre e naturalmente dovuta al fatto che i primi sono ottenuti in relazione al completamento di procedure che prevedevano una durata duodecennale delle concessioni.

Infine, la previsione dell'efficacia fino al 31.12.2025 delle concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo ai sensi dell'art. 181 del DL n. 34/2020 è dovuta all'esigenza di adottare gli adeguati criteri per il rinnovo di concessioni che possono non aver beneficiato delle predette procedure di rinnovo a causa dei mancati provvedimenti delle amministrazioni, senza che i titolari delle concessioni medesime abbiano per questo alcuna responsabilità.

Sta di fatto che la lettera del PdR rischia di disincentivare la conclusione dei procedimenti da parte dei Comuni e di costituire l'ennesimo ostacolo alla soluzione della vicenda inerente il rinnovo delle concessioni.

Proroga concessioni *dehors*

Sempre l'art. 11 della legge sulla concorrenza (comma 8) proroga al 31 dicembre 2024 le norme sui *dehors*, di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Ciò comporta che ancora per tutto il 2024 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali. Inoltre, per la posa in opera delle predette strutture amovibili, è disapplicato il limite temporale di 180 giorni previsto dalla legge, sì che le stesse possono continuare ad essere posizionate sul suolo per tutto il periodo della concessione in deroga.

Di fatto, le norme la cui applicazione è differita al 31 dicembre 2024 consentono ai Comuni di prolungare fino a tale data l'efficacia delle concessioni rilasciate "bypassando" le regole del Codice dei beni culturali che prevedono il preventivo assenso delle Soprintendenze perché sia permessa l'installazione di *dehors* su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico (in particolare nei centri storici, ma non solo).

Semplificazioni in materia di attività commerciali e tutela dell'attività degli esercizi di vicinato

L'art. 12 della legge dispone che la norma di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 114/98 che consente l'effettuazione di vendite di liquidazione sia estesa anche ai casi di accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante dell'esercizio commerciale a causa di uno stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ma, soprattutto, lo stesso art. 12, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, consente di derogare al principio secondo cui non sono ammessi limiti inerenti il rispetto di distanze minime tra esercizi appartenenti alla medesima tipologia, di cui all'art. 3 del DL n. 223/2006.

A tale scopo, le Regioni, le città metropolitane e i Comuni potranno prevedere, d'intesa con le associazioni imprenditoriali, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli, raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

I Comuni potranno altresì promuovere percorsi di conciliazione tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici.

Criteri misurazione rappresentatività per intermediazione dei diritti d'autore

Negli ultimi anni, Confesercenti si è fatta promottrice, nei confronti delle Istituzioni, di varie iniziative per risolvere il problema riguardante il pagamento dei diritti d'autore, da parte delle imprese utilizzatrici di musica associate, ai nuovi soggetti annoverabili tra le collecting, a seguito della liberalizzazione intervenuta con il decreto Legislativo n. 35/2017, emanato in attuazione della direttiva europea 2014/26/UE.

Il D. Lgs. n. 35/2017, come è noto, stabilisce che gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, dovrebbero condurre in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Tale concessione dovrebbe avvenire a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso dovrebbero inoltre garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione, ma anche essere ragionevoli e proporzionate.

Vi è però un problema di rappresentatività degli OGC e di ragionevolezza e proporzionalità delle tariffe richieste, in mancanza di elementi oggettivi.

L'art. 12 della legge sulla concorrenza interviene ora sull'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, prevedendo il richiamo alle "condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva" e l'obbligo, con regolamento dell'AGCM, di definire i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati. Si tratta di previsioni che vanno nel senso voluto da Confesercenti e che dovrebbero condurre a modalità meno "autoreferenziali" per la tariffazione dei diritti d'autore per l'utilizzazione della musica da parte delle imprese.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

Decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215.

Giochi (art. 3, comma 7)

Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Dunque, anche nell'anno 2024 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti (art. 3, comma 8)

Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

Dunque, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, non oltre comunque il 31 dicembre 2024, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 7, comma 5)

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale ancora fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una SCIA, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato per l'assegno di inclusione (art. 18, comma 4)

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 480, della legge n. 160/2019, sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'art. 4 del DL n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 (assegno di inclusione), secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Trattasi delle risorse istituite, a decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, da parte degli istituti di patronato, mediante incremento con 5 milioni di euro del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Legge 27 dicembre 2023 n. 206

La legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Fondo nazionale del made in Italy

Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

I requisiti di accesso al Fondo le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Sostegno all'imprenditorialità femminile

Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, il Fondo rotativo di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 185/2000 è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

Misure per la transizione verde e digitale nella moda

Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta

Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una commissione tecnica che prevede anche la presenza di un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, nonché della pasta di semola di grano duro, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy

E' istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy».

Imprese culturali e creative

La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione. E' qualificata impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, nonché il lavoratore autonomo che: a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia; b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica

In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agriturismo nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale.

Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva e promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione.

Sostegno ai mercati rionali e al settore fieristico

E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per finanziare e incentivare i mercati rionali, quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove inoltre lo sviluppo del settore fieristico, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della norma e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui sopra, nonché:

- a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
- b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
- d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Distretti del prodotto tipico italiano

Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

Contrassegno per il made in Italy

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui sopra sui predetti beni.

Contraffazione

E' previsto il rafforzamento del sistema per la rilevazione e il sanzionamento della contraffazione. Si stabilisce inoltre che, nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale

RIFORMA FISCALE

D.LGS "FISCALITA' INTERNAZIONALE"

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209 – Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

In recepimento della direttiva n.2022/UE/2523 il decreto in questione è stato emanato con l'esplicito scopo di garantire un livello impositivo minimo di tassazione dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Sinteticamente:

- è introdotto un sistema coordinato di regole rivolte ai grandi gruppi multinazionali volte ad assicurare che gli stessi siano assoggettati un livello impositivo minimo di almeno il 15%, in relazione ai redditi prodotti nei Paesi in cui operano, ciò attraverso l'introduzione di regole sull'imposizione integrativa a quella ordinaria;
- sono introdotti dei nuovi criteri di collegamento ai fini dell'individuazione della residenza fiscale in Italia;
- è introdotto un nuovo regime agevolativo degli "impatriati", che prevede un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50% per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo;
- introduzione di incentivi fiscali volti incentivare il trasferimento delle aziende in Italia e quindi a promuovere lo svolgimento nel territorio italiano di attività economiche.

D.LGS "IRPEF/IRES"

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 216 – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

Il D.Lgs in oggetto dispone l'attuazione del primo modulo di riforma fiscale in materia di IRPEF ed altre misure in materia di imposte sui redditi.

In particolare, tra le misure più di rilievo si evidenziano le seguenti:

- sono previsti, per il 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote per il calcolo dell'imposta lorda:
 - fino a 28 mila euro, aliquota del 23%;
 - oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro, aliquota del 35%;
 - oltre 50mila euro, aliquota del 43%;
- sempre per il 2024 la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro (qualora il reddito complessivo non superi 15mila euro);
- è previsto che una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro a determinate condizioni;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a determinate condizioni previste, è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale calcolato;
- per il 2024 è prevista una revisione della disciplina delle detrazioni fiscali con riferimento ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro;
- abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l'Aiuto alla crescita economica (c.d. "ACE").

D.LGS "STATUTO CONTRIBUENTE"

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 219 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale contiene le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

In particolare, tra le principali disposizioni si evidenziano le seguenti:

- si rafforza la valenza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto considerate norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- Il decreto stabilisce che le norme tributarie impositive, che regolano il presupposto tributario (ad esempio le condizioni necessarie per l'applicazione di un'imposta) e i soggetti passivi (coloro che devono versare l'imposta), si applicano solo ai casi e

ai tempi specificamente indicati in esse. Pertanto, si ritiene che la volontà sia quella di rafforzare il principio per il quale le predette norme non possono essere retroattive e si applicano solo a situazioni future o specifiche;

- È previsto che è annullabile l'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi se la procedura di liquidazione è stata condotta senza fornire un invito al contribuente per fornire indicazioni o produrre documenti entro un termine congruo, con un minimo di 30 giorni;
- È introdotta una nuova disposizione che stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
- in base al nuovo Statuto, è ammessa esplicitamente la motivazione "per relationem" con riferimento agli atti dell'Amministrazione finanziaria. La motivazione "per relationem" sta ad indicare la situazione in cui, anziché riprodurre integralmente i motivi in un atto, si faccia riferimento a un altro atto o documento esterno.

Nel dettaglio, la disposizione prevede che, se nella motivazione di un atto si faccia riferimento a un altro atto che non sia stato ancora portato a conoscenza dell'interessato, quest'ultimo atto debba essere allegato all'atto che lo richiama. Sostanzialmente, la norma mira a garantire che l'interessato sia pienamente informato e abbia accesso a tutti gli atti che sono rilevanti per la motivazione di una decisione, a meno che l'atto fornisca già le informazioni essenziali e le ragioni per la validità dell'atto richiamato;

- è previsto che non siano utilizzabili ai fini dell'accertamento del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre il termine di permanenza di 30 giorni (prorogabile di altri 30, in casi di particolare complessità) presso la sede del contribuente o in violazione di legge. Inoltre, è disposto che l'obbligo di conservazione di atti e documenti, comprese le scritture contabili non possa eccedere i 10 anni dalla loro emanazione, formazione e utilizzazione ed è espressamente previsto che il decorso del predetto termine preclude definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di avanzare e fondare pretese su tale documentazione;
- è previsto che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati a disposizione, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge;
- è enfatizzata l'applicazione del principio di proporzionalità nel contesto del procedimento tributario, sottolineando l'importanza di trovare un equilibrio tra la necessità di riscuotere i tributi e la tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo che le azioni dell'Amministrazione finanziaria siano necessarie, proporzionate e non eccessive rispetto agli obiettivi perseguiti;
- Nel nuovo Statuto del contribuente, è precisato che l'Amministrazione deve fornire supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante circolari interpretative ed applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata;
- Si amplia e si rivede la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie legate all'istituto dell'interpello, dettagliatamente previste;
- È istituito il Garante nazionale del contribuente.

D.LGS "CONTENZIOSO TRIBUTARIO"

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 220 – Disposizioni in materia di contenzioso tributario

Il decreto in oggetto è attuativo delle nuove regole previste dalla Delega fiscale in tema di contenzioso tributario.

Le norme in questione sono state introdotte con il fine principale di tendere ad una riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione.

Tra le novità si segnalano le seguenti:

- introduzione di una serie di disposizioni volte a favorire la digitalizzazione del processo tributario, tra le quali l'introduzione della discussione da remoto, l'applicazione di sanzioni per la violazione dell'utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche;
- è modificata la disciplina della testimonianza scritta, prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale;
- è introdotta la possibilità di apporre la firma digitale all'incarico conferito al difensore;
- è introdotta la possibilità di attivare la conciliazione giudiziale in Cassazione, ossia è previsto che le norme sulla conciliazione fuori udienza, in quanto compatibili, si applicano anche alle controversie pendenti in Cassazione

Le novità introdotte dal decreto, sopra accennate, entrano in vigore a partire dal 4 gennaio 2024 e si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

D.LGS ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 221 – Disposizioni in materia di adempimento collaborativo

Il D.lgs. n. 221/2023 introduce misure di rafforzamento del regime sulla c.d. "cooperative compliance" un istituto preventivo volto a garantire importanti vantaggi e benefici sia per le imprese che per il fisco, con lo scopo di instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un'interlocuzione congiunta su elementi di interesse.

Ricordiamo che il predetto adempimento collaborativo è stato definito dal Dlgs n. 128/2015 e la novità più rilevanti apportate dal D.lgs. n. 221/2023 sono le seguenti:

- il c.d. "Tax control framework", ossia il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'art. 4 del D.lgs. n.128/2015, deve essere certificato da professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità e iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con apposito provvedimento successivo dell'Agenzia delle entrate;

- È introdotto un contraddittorio a cui viene invitato il contribuente in regime di adempimento collaborativo, prima di eventuali contestazioni dell'Amministrazione, al fine di illustrargli la propria posizione;
- È rimodulata la soglia del fatturato annuo per l'ingresso al regime collaborativo in premessa, che passa dal miliardo richiesta nel 2023 a 750 milioni dal 2024, a 500 milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100 milioni a partire dal 2028;
- È previsto che, qualora il contribuente adotti una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo, ricompreso in una mappa dei rischi, le sanzioni sono dimezzate e comunque non possono superare il minimo edittale;
- Sempre in ottica di compliance, è previsto che non sono punibili i comportamenti c.d. "da dichiarazione infedele" collegati a rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all'Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
- Per aderire al regime di compliance è necessario presentare domanda in via telematica con l'apposito modello disponibile sul sito delle Entrate. A seguito della verifica dei requisiti, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale è stata trasmessa la richiesta di adesione.